

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **ART. 23 AGEVOLAZIONI ULTERIORI**

- 1.** La tariffa si applica in misura ridotta del 15% alle utenze domestiche il cui nucleo familiare è composto anagraficamente, al 01.01, da 5 o più persone sia nella parte fissa che nella parte variabile.
- 2.** La tariffa si applica in misura ridotta del 60% nella parte fissa per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24 prive all'interno dei locali di slot machine, videolottery terminal, apparecchi con vincite in denaro o similari.
- 3.** Tale riduzione deve essere richiesta dal contribuente entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del capitolo 1 ed ha validità anche per gli anni successivi qualora permangano le condizioni di fruizione.
- 4.** Nella delibera annuale di approvazione del piano finanziario è stabilita la riduzione/agevolazione alle utenze domestiche per l'incentivazione della raccolta differenziata ai sensi dell'art. 1, comma 658, Legge n. 147/13 <sup>39</sup>.
- 5.** Ai sensi dell'art.24 D.L. 133/2014 la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai volontari civici iscritti all'Albo dei volontari, sezione volontari del verde, di cui alla delibera di G.C. n. 98 del 23.04.2013 purchè residenti in Desio. Le riduzioni sono disciplinate da apposito atto annuale di Giunta Comunale che definisce le fattispecie, i criteri e le condizioni in funzione dell'attività sussidiaria posta in essere dai volontari civici. Tale riduzione è applicata a valere sulla tassa dell'anno successivo in cui è stata svolta l'attività.

### **ART. 23 BIS AGEVOLAZIONE PER LA RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE**

- 1.** A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del comma 652 della L. 147/2016 che producono e distribuiscono beni alimentari.
- 2.** Ai fini della interpretazione ed applicazione di tale fattispecie agevolativa trovano applicazioni le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) soggetti donatori, lett. c) eccedenze alimentari, lett. d) spreco alimentare, lett. e) donazione L.166/2016.
- 3.** La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base della comunicazione del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16 L.166/2016; in mancanza è ammessa la possibilità di documentare la quantità con altre modalità da cui si evince il quantitativo donato e ricevuto, è esclusa qualsiasi autocertificazione.
- 4.** L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 €/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. In ogni caso l'abbattimento non può essere superiore al 20% della quota variabile.
- 5.** L'agevolazione è prevista a consuntivo e a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo il contribuente deve produrre, a pena di decadenza, apposita istanza e la documentazione di cui al comma 3.

### **ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- 1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

---

<sup>39</sup> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)."